

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) SANTONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SANTONI

Seduta del 06/02/2018

### FATTO

Il ricorrente ha lamentato il mancato rimborso di un buono fruttifero postale della serie "AD", emesso dall'intermediario convenuto in data 4.05.1994, perchè, secondo quanto affermato dalla resistente, ormai caduto in prescrizione.

Ha, quindi, chiesto al Collegio di intercedere per fargli ottenere il rimborso del buono fruttifero in questione.

Con le proprie conrodeduzioni, l'intermediario ha riferito che il buono in questione apparteneva alla seria "AD" in relazione al quale trovava applicazione la disciplina di cui all'art. 10, co. 2, D.M. del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 19.12.2000 che applicava ai titoli come quello della parte ricorrente la disciplina dell'art. 8 del medesimo decreto, secondo cui *"i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi"*.

Ha, pertanto, chiesto al Collegio di rigettare il ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 7527 del 06 aprile 2018

## **DIRITTO**

In relazione alla vicenda in esame, è pacifico tra le parti che il buono fruttifero postale di cui la parte ricorrente chiede il rimborso appartiene alla serie "AD" e che è stato emesso in data 4.05.1994.

Posto ciò, per quanto riguarda i buoni fruttiferi appartenenti a tale serie, il D.M. 23.07.1987, istitutivo della serie "A", stabilisce che il valore del buono raddoppia dopo sette anni dall'emissione e triplica dopo undici anni; alla scadenza dell'undicesimo anno, quindi, il buono diventa infruttifero. Inoltre, l'art. 8 del D.M. 19.12.2000 fissa espressamente il termine di prescrizione del diritto alla liquidazione del buono in dieci anni dalla scadenza.

Nel caso in esame, il buono della serie "AD" è stato emesso in data 4.05.1994 con scadenza in data 4.05.2005; di conseguenza il diritto alla liquidazione doveva essere esercitato, da parte del ricorrente, entro la data del 4.05.2015.

L'istante, come risulta dalla documentazione in atti, ha, invece, presentato richiesta di rimborso il 10.5.2016, quando era ormai trascorso il termine decennale di prescrizione, come exceptio dall'intermediario.

Di conseguenza, la richiesta presentata con il ricorso non può trovare accoglimento.

## **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA